



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

DECRETO N. 660 del 14 luglio 2026

Provvedimento di cancellazione, ai sensi dell'art. 113, comma 9 del T.U.R.P., dall'Elenco speciale dei professionisti, istituito dall'art. 34 del D.L. 189/2016, del Sig. (codice d'iscrizione nell'Elenco speciale dei professionisti: EP_000767_2017) per violazione della disciplina dettata in materia di conflitto d'interessi nel settore della ricostruzione privata.

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto l'art.1, comma 570, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*", con il quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2026;

Visto l'articolo 1, comma 590, della citata legge 30 dicembre 2025, n. 199, con il quale è stato aggiunto il comma 4-*decies* all'articolo 1 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* fino al 31 dicembre 2026;

Visto l'art. 34, comma 1, del citato decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, il quale dispone che "*al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori è istituito un elenco speciale dei professionisti abilitati, di seguito denominato "Elenco speciale"*";

Visto il comma 4 del sopra citato art. 34 del D.L. 189/2016, il quale disciplina il conflitto d'interessi nel settore della ricostruzione privata, prevedendo che "*In ogni caso, il direttore dei lavori non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare, socio, direttore tecnico, con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, né rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse. A tale fine, il direttore dei lavori produce apposita autocertificazione al committente, trasmettendone altresì copia agli uffici speciali per la ricostruzione. La struttura commissariale può effettuare controlli, anche a campione, in ordine alla veridicità di quanto dichiarato*";

Visto l'art. 113, comma 8, del Testo Unico della ricostruzione privata approvato con Ordinanza commissariale n. 130 del 15 dicembre 2022 ed in vigore dal 1 gennaio 2023, il quale, in attuazione della sopra menzionata disposizione primaria, stabilisce che "*Il direttore dei lavori deve rilasciare apposita dichiarazione autocertificativa con la quale attesti di non avere avuto negli ultimi tre anni rapporti di legale rappresentante, titolare, amministratore, socio, direttore tecnico, dipendente, collaboratore coordinato e continuativo con l'impresa appaltatrice e con le eventuali imprese subappaltatrici, nonché con le imprese incaricate delle indagini preliminari geognostiche e/o le prove di laboratorio sui*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

materiali, né di avere rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse”;

Visto il successivo comma 9 del medesimo art. 113 del T.U.R.P. il quale dispone espressamente che *“L'inosservanza dei divieti previsti dal precedente comma 8 comporta la cancellazione del professionista dall'elenco speciale di cui all'articolo 34 della legge speciale Sisma e il non riconoscimento del contributo previsto dal medesimo articolo 34 ovvero la decadenza dallo stesso, con conseguente obbligo di restituzione delle somme già percepite”;*

Considerato che, a seguito di accertamenti effettuati, è emersa a carico del Sig. (OMISSIS), iscritto all'Elenco speciale dei professionisti, istituito dall'art. 34 del D.L. 189/2016, nella categoria soggettiva *“professionista individuale”* con il codice EP_000767_2017, una situazione di conflitto d'interessi derivante dal rapporto di affinità con il Sig. (omissis) legale rappresentante dell'operatore economico (omissis) con riferimento a interventi di ricostruzione privata nei quali il Sig. (OMISSIS) opera in qualità di direttore dei lavori e la società (omissis) risulta affidataria/subappaltatrice dei lavori di ricostruzione;

Rilevato che la sussistenza del rapporto di affinità tra le parti indicate integra una delle fattispecie di incompatibilità testualmente previste dal sopra citato art. 113, comma 8 e che l'inosservanza dei divieti ivi previsti comporta l'irrogazione della sanzione stabilita dal successivo comma 9 sopra richiamato, consistente nella cancellazione dell'interessato dall'Elenco speciale dei professionisti;

Considerato che il Sig. (OMISSIS) ha prodotto, in sede di affidamento degli incarichi di direzione dei lavori, dichiarazione autocertificativa - come previsto per legge - attestante l'assenza delle ipotesi di conflitto d'interesse previste dal predetto art. 113, comma 8;

Dato atto che con nota prot. CGRTS- 15375 del 13 aprile u.s. la scrivente Struttura commissariale ha dato al Sig. (OMISSIS) formale comunicazione, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/1990, di avvio del procedimento volto alla cancellazione dall'Elenco speciale professionisti per violazione del già citato art. 113, comma 8, del TURP;

Vista la nota prot. CGRTS- 15611 del 14 aprile u.s. con la quale il Sig. (OMISSIS) ha chiesto di prendere visione degli atti inerenti al procedimento e la successiva nota prot. CGRTS- 16904 del 22 aprile u.s. con la quale la scrivente Struttura commissariale ha fornito riscontro alla predetta richiesta, trasmettendo l'estratto per riassunto, rilasciato dal competente Comune di (omissis), dei certificati anagrafici dai quali si desume la sussistenza del rapporto d'affinità tra le parti sopra indicate;

Preso atto che dalle memorie prodotte dall'interessato, pervenute con nota prot. CGRTS- 17436 del 24 aprile u.s., non sono emersi elementi rilevanti, in fatto o in diritto, idonei a smentire la riscontrata relazione di affinità;

Ravvisata, pertanto, l'esigenza di disporre, ai sensi dell'art. 113, comma 9, del T.U.R.P. la cancellazione del Sig. (OMISSIS) dall'Elenco speciale dei professionisti in conseguenza della violazione delle disposizioni contenute nel comma 8 del medesimo art. 113 T.U.R.P.;

Per tutte le motivazioni esposte in premessa:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

DECRETA

1. di disporre, ai sensi dell'art. 113, comma 9, del T.U.R.P. la cancellazione del Sig. (codice iscrizione EP_000767_2017) dall'Elenco speciale dei professionisti, istituito dall'art. 34 del D.L. 189/2016, per l'inosservanza dei divieti stabiliti dal comma 8 del medesimo art. 113 in attuazione dell'art. 34, comma 4, del D.L. 189/2016;
2. di trasmettere copia del presente atto agli Uffici speciali per la ricostruzione per gli adempimenti di competenza e per opportuna conoscenza;
3. di trasmettere copia del presente atto all'Ordine professionale di appartenenza per opportuna conoscenza e per gli eventuali provvedimenti di competenza;
4. di pubblicare il presente decreto, ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.mm.ii., sul sito istituzionale del Commissario straordinario nella sezione Amministrazione trasparente, previo oscuramento dei dati personali.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso nei modi e termini previsti dalla normativa vigente.

Il Dirigente del Servizio tecnico per gli
interventi di ricostruzione

F.to *Ing. Andrea Crocioni*

Il Commissario straordinario
F.to *Sen. Avv. Guido Castelli*